

PARTE I

TITOLO II
Dei beni pubblici destinati alla navigazione

Capo I
*Del demanio marittimo*¹

28. Beni del demanio marittimo.

Fanno parte del demanio marittimo [c.c. 822]:

- a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
- c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

29. Pertinenze del demanio marittimo.

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze [c.c. 817, 818, 819] del demanio stesso.

30. Uso del demanio marittimo.

L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia [c.n. 1164]².

31. Limiti del demanio marittimo.

Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro dei trasporti e della navigazione³ di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati.

32. Delimitazione di zone del demanio marittimo.

Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento⁴, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo⁵.

In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto⁵.

Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al ministro dei trasporti e della navigazione³, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con

¹ Vedi, anche, gli artt. da 5 a 58 regol. cod. nav., recante norme sul demanio marittimo.

² Vedi gli artt. da 59 a 97 artt. da 59 a 97 regol. cod. nav., nonché il secondo comma dell'art. 13, L. 29 giugno 1939, n. 1497, recante norme sulla protezione delle bellezze naturali.

³ Con decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2006, n. 233, le funzioni in materia di infrastrutture e trasporti sono state ripartite tra il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti.

⁴ Vedi l'art. 58 regol. cod. nav.

⁵ Commi così modificati dall'art. 1, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.

suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo⁶.

In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al ministro dei trasporti e della navigazione³, di concerto con quello dell'economia e delle finanze⁶. Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al ministro dell'economia e delle finanze⁶.

33. Ampliamento del demanio marittimo.⁷

Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'art. 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione è fatta con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione³, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.

34. Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici.⁸

Con provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione³, su richiesta [dell'amministrazione interessata] dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente⁹, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale.

35. Esclusione di zone dal demanio marittimo.¹⁰

Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione³ di concerto con quello per le finanze¹¹.

36. Concessione di beni demaniali.

L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo¹².

Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro dei trasporti e della navigazione³. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo¹³.

⁶ *Commi così modificati dall'art. 1, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.*

⁷ *Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna (vedi l'art. 57 c.n.).*

⁸ *Vedi l'art. 36 regol. cod. nav. Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna (vedi l'art. 57 c.n.).*

⁹ *Comma così sostituito dal comma 40, art.1, L. 15 dicembre 2004, n. 308. Le parole "dell'amministrazione interessata" sono state sostituite dalle seguenti: "dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente".*

¹⁰ *Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna (vedi l'art. 57 c.n.).*

¹¹ *Con l'art. 1 L. 24 novembre 2000 n. 340 è stata disposta la delegificazione e la semplificazione del procedimento di passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.*

¹² *Vedi gli artt. da 5 a 40 e gli artt. 516 e 518 regol. cod. nav.*

¹³ *Comma così modificato dall'art. 3, comma primo, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile. La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 dicembre 1972, n. 176 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1972, n. 329), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei c.d. «privilegi aragonesi» e degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 c.n., in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 128 Cost.*

37. Concorso di più domande di concessione.

Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze ¹⁴.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata ¹⁵.

38. Anticipata occupazione di zone demaniali.

Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato ¹⁶.

39. Misura del canone.

La misura del canone è determinata dall'atto di concessione ¹⁷.

Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni ¹⁸.

40. Riduzione del canone.

Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell'articolo 44 ¹⁹.

41. Costituzione d'ipoteca.

Il concessionario può, previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.

¹⁴ I commi secondo e terzo sono stati così sostituiti dall'art. 2, primo comma, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, con L. 4 dicembre 1993, n. 494. Il testo precedente di tali commi così disponeva: «Quando non ricorrano tali ragioni di preferenza, per le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile sgombero, si procede a pubblica gara o a licitazione privata. Nello stesso caso, per le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero, la preferenza è data al precedente concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione privata».

¹⁵ I commi secondo e terzo sono stati così sostituiti dall'art. 2, primo comma, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, con L. 4 dicembre 1993, n. 494. Il testo precedente di tali commi così disponeva: «Quando non ricorrano tali ragioni di preferenza, per le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile sgombero, si procede a pubblica gara o a licitazione privata. Nello stesso caso, per le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero, la preferenza è data al precedente concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione privata».

¹⁶ Vedi l'art. 35 regol. cod. nav.

¹⁷ Vedi l'art. 16 regol. cod. nav.

¹⁸ Vedi l'art. 37 regol. cod. nav. e art. 3 c.1 lett. i), D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 e s.m. e i., per le concessioni con finalità turistico-ricreative. Il comma 251 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha modificato il comma 1 dell'art. 03 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400.

¹⁹ Vedi art. 16 c. 2 regol. cod. nav. e art. 3 c. 1 lett. g), D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 e s.m. e i., per le concessioni con finalità turistico-ricreative. Il comma 251 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha modificato il comma 1 dell'art. 03 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400.

42. Revoca delle concessioni.

Le concessioni di durata non superiore al quadriennio ²⁰ e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti [c.n. 48].

43. Domande incompatibili.

Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto del presidente della Repubblica ²¹, previo parere del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma dell'articolo precedente.

44. Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione.

In caso di revoca parziale [c.n. 42], il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue.

45. Modifica o estinzione della concessione per cause naturali.

Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone [c.n. 40].

Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali della consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue ²².

45-bis. Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione.

Il concessionario [in casi eccezionali e per periodi determinati] previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.

Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione ^{23 24}.

²⁰ Comma così modificato dall'art. 3, secondo comma, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.

²¹ Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

²² Vedi art. 16 c. 2 regol. cod. nav. e art. 03 c. 1 lett. g), D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 e s.m. e i., per le concessioni con finalità turistico-ricreative. Il comma 251 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha modificato il comma 1 dell'art. 03 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400.

46. Subingresso nella concessione. ²⁵

Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

47. Decadenza dalla concessione.

L'amministrazione [c.n. 48] può dichiarare la decadenza del concessionario ²⁶:

- a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati ²⁷;
- b. per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso ²⁸;
- c. per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione ²⁷;
- d. per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione ²⁹;
- e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione ²⁵;
- f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti.

Nel caso di cui alle lettere a e b l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

48. Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza. ³⁰

La revoca [c.n. 42] e la decadenza [c.n. 47] della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall'autorità che ha fatto la concessione ³¹.

49. Devoluzione delle opere non amovibili.

Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

²³ Articolo aggiunto dall'art. 2, secondo comma, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, con L. 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m. e i. Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 10, L. 16 marzo 2001, n. 88.

²⁴ Il comma 4 dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, in deroga al presente articolo, ha stabilito una disciplina speciale in relazione alle concessioni ex art. 18 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.

²⁵ Vedi l'art. 30 regol. cod. nav.

²⁶ Cfr. art. 26 Regol. cod. nav.

²⁷ Cfr. art. 24 Regol. cod. nav.

²⁸ Cfr. art. 19 c. 4 Regol. cod. nav.

²⁹ Cfr. artt. 16, 17 c. 5, 19 n. 5, 26 c. 2 Regol. cod. nav.

³⁰ Vedi l'art. 26 regol. cod. nav. e l'art. 11 regol. nav. int.

³¹ La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 dicembre 1972, n. 176 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1972, n. 329), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei c.d. «privilegi aragonesi» e degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 c.n., in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 128 Cost.

In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54 ³².

50. Disciplina dell'uso di beni demaniali³³

Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, e ne determina i canoni relativi ³⁴.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata ³¹.

51. Estrazione e raccolta di arena o altri materiali. ³³

Nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali è sottoposta alla concessione del capo del compartimento ³⁵.

52. Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti.

Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo ³⁶.

Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta inoltre l'autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione ^{37 3}

L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia ³¹.

53. Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo.

Presso ogni ufficio di compartimento è tenuto, nelle forme stabilite dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell'ambito della circoscrizione ³⁸.

54. Occupazioni e innovazioni abusive. ¹⁰

Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate [c.n. 1161, n. 1], il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato [c.n. 84] ³¹.

55. Nuove opere in prossimità del demanio marittimo. ³⁹

La esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento.

Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura

³² Vedi, anche, l'art. 31, comma secondo, regol. cod. nav. e l'art. 12, comma secondo, regol. nav. int.

³³ Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna (vedi l'art. 57 c.n.).

³⁴ Cfr. artt. 38, 39, 59 c. 2 regol. cod. nav.

³⁵ Vedi gli artt. 53-57 regol. cod. nav.

³⁶ Cfr. artt. 40, 41 c. 2 regol. cod. nav.

³⁷ Cfr. artt. 41 ss. regol. cod. nav.

³⁸ Vedi l'art. 21 regol. cod. nav.

³⁹ Vedi l'art. 22 regol. cod. nav.

superiore ai trenta metri, con decreto del presidente della Repubblica ⁴⁰, previo parere del Consiglio di Stato.

L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato ⁴¹.

L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima.

Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due comma del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente.

56. Competenza dell'amministrazione della navigazione interna

Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al pubblico servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali, l'amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e regola l'uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi esistenti ⁴².

I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione ³, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e, quando si tratti di opere costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col ministro per l'interno ⁴³.

57. Norme applicabili

Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a 35; 50, 51, 54.

Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall'articolo 33 e per l'esclusione di zone demaniali a norma dell'articolo 35 si ha riguardo alle necessità del pubblico servizio del porto o dell'approdo.

58. Concessioni

Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli articoli 36 a 49; 53, limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione.

Per le concessioni e per l'utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al servizio della navigazione, è richiesto il consenso dell'amministrazione della navigazione interna ⁴⁴.

⁴⁰ Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

⁴¹ Comma implicitamente abrogato dal D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, secondo il quale la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni.

⁴² Cfr. artt. 15 ss. Reg. Nav. int.

⁴³ V. art. 6 D.P.R. 14-1-1972, n. 5 e art. 97 D.P.R. 24-7-1977, n. 616, circa la competenza delle Regioni in materia di zone portuali.

⁴⁴ Cfr. artt. 6 ss. Reg. Nav. int.

TITOLO III
Dell'attività amministrativa, della polizia e dei servizi nei porti

Capo I
*Dell'attività amministrativa e della polizia nei porti*⁴⁵

68. Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti

Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto⁴⁶.

Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette⁴⁷.

PARTE III
Disposizioni penali e disciplinari
LIBRO I
Disposizioni penali

TITOLO III
Delle contravvenzioni in particolare

Capo I
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione

1161. Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro⁴⁸, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103 euro a 619 euro; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'art. 54⁴⁹.

1162. Estrazione abusiva di arena o altri materiali

Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione

⁴⁵ V. art. 59 ss. Reg. nav. int.

⁴⁶ V. art. 14 L. 28-1/1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), in App. I Sez. VI, modificata ex D.L. 21-10-1996, n. 535 conv. Con modif. in L. 23-12-1996, n. 647, nella stessa App.

⁴⁷ Cfr. art. 61, 425 Reg. nav. mar.

⁴⁸ L'importo della sanzione è stato tradotto in euro a decorrere dall'1-1-2002, ex art. 51, c. 2, d.lgs. 24-6-1998, n. 213.

⁴⁹ Articolo così sostituito ex art. 9 L. 28-12-1993, n. 561.

prescritta nell'articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.549 euro a 9.296 euro^{50 48}.

1164. Inosservanza di norme sui beni pubblici

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 euro a 3.098 euro^{48 50}.

Capo II

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi

1165. Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

E' punito con l'ammenda⁵¹ fino a 516 euro^{52 48}:

1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, 723, primo comma, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;

2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.

Estratto dal Regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328

TITOLO II

Del demanio marittimo⁵³

Capo I

Delle concessioni⁵⁴

5. Presentazione della domanda di concessione.

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio. Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non inducano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 22 [regol. cod. nav. 22].

6. Contenuto e documentazione della domanda di concessione.

La domanda deve specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta.

La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della località e dai disegni particolari degli impianti.

⁵⁰ Articolo così modificato ex art. 10, d. lgs. 30-12-1999, n. 507.

⁵¹ Depenalizzata ex L. 24-11-1981, n. 689.

⁵² Pari a un milione di lire. Somma così elevata ex art. 113, L. 21-11-1981, n. 689.

⁵³ Vedi gli artt. 28-55 c.n.

⁵⁴ Vedi gli artt. 36-49 c.n.

Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato.

Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni.

7. Presentazione di altri documenti.

Quando nella domanda o nei disegni si afferma l'esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi.

8. Concessioni per licenza.

Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di istruttoria, salvo il parere della intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 [regol. cod. nav. 16]. Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s'intende confermata la precedente misura del canone [c.n. 36]⁵⁵.

9. Concessioni di durata superiore al quadriennio.^{56 57}

Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a ciò destinato con decreto del capo del compartimento. In qualità di rappresentante dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici anni interviene l'ufficiale più elevato in grado dopo il capo del compartimento.

Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione [c.n. 36]³.

10. Concessioni provvisorie.

La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione, è regolata, previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione³ con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalità di istruttoria nei modi prescritti dall'articolo precedente.

Per il periodo di validità dell'atto di concessione provvisoria il canone è fissato in misura eguale a quella prevista nell'atto scaduto. Può essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non è rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma dell'articolo 16 [regol. cod. nav. 16].

11. Spese di istruttoria.

Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a

⁵⁵ Articolo così modificato dall'art. 3, terzo comma, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.

⁵⁶ Durata così modificata ex art. 3 D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.

⁵⁷ Il comma 3 dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 2003 n. 172 ha chiarito che la durata sessennale delle concessioni (ad uso turistico ricreativo) introdotta dall'articolo 10, comma 1 della L. 16 marzo 2001 n. 88, comporta per dette concessioni il mantenimento del regime della licenza e, quindi, il mantenimento della competenza del Capo del Compartimento per quelle concessioni il cui rilascio è residuo allo Stato; pertanto, per tale categoria di concessioni, l'estensione della durata non comporta la trasformazione in concessione per atto formale.

carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita.

Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.

Tale nota deve essere inviata all'autorità competente a decidere sulla domanda di concessione.

12. Parere del genio civile.

Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l'esattezza.

Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime.

In ogni caso, l'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza dell'ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entità e allo scopo della concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari. L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario.

13. Parere dell'intendenza di finanza.

Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura del canone, se questa non sia già stata fissata a norma del penultimo comma dell'articolo 16 [regol. cod. nav. 16].

14. Parere dell'autorità doganale.

Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorità doganale competente.

15. Dissenso sulle domande di concessione.

Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro dei trasporti e della navigazione ³, sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati.

In caso di dissenso sulla misura del canone, la decisione è presa dal ministro dei trasporti e della navigazione ³ d'accordo con quello per le finanze.

16. Canone. ⁵⁸

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali ⁵⁹.

⁵⁸ I nuovi criteri per la determinazione dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative sono contenuti nel comma 251 dell'art. 1 della legge 296/2006.

⁵⁹ Comma così modificato dall'art. 3, quarto comma, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.

Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell'articolo 40 del codice.

La misura minima normale del canone per le concessioni è stabilita da leggi o regolamenti speciali.

La misura del canone per le singole concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l'intendente di finanza in relazione alla entità delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che può trarne il concessionario.

Per le concessioni con licenza la misura del canone, a seconda delle varie specie di concessioni, può essere stabilita in via generale dal capo di compartimento d'accordo con l'intendente di finanza.

Il concessionario è obbligato, quando ne sia richiesto, a esibire all'ufficio del compartimento la quietanza attestante il pagamento delle rate del canone [c.n. 39].

17. Cauzione.

Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lett. d del codice.

Per le concessioni con licenza il capo del compartimento può richiedere il versamento, presso la cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.

Con l'atto di concessione o con la licenza può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.

18. Pubblicazione della domanda.

Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunci legali della provincia ⁶⁰.

Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale ⁶¹.

[In caso di opposizione o di presentazione di reclami la decisione spetta al ministro dei trasporti e della navigazione] ⁶².

In ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda.

⁶⁰ I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

⁶¹ Le parole da «e che l'autorità» fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30.

⁶² Commi abrogati dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30.

Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni.

[Il Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico] ⁶².

Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine.

[Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti] ⁶³.

19. Contenuto dell'atto di concessione.

Nell'atto di concessione devono essere indicati:

1. l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
2. lo scopo e la durata della concessione;
3. la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
4. le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
5. il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del codice;
6. la cauzione;
7. le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
8. il domicilio del concessionario.

Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni.

Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entità della concessione.

20. Custodia degli atti di concessione.

Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l'ufficio del compartimento sotto la responsabilità dell'ufficiale destinato a riceverli.

21. Registri delle concessioni.

Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri, tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione è riportato sugli atti e sulle licenze.

Presso gli uffici circondariali è presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario [c.n. 53].

22. Nuove opere in prossimità del demanio marittimo.

L'autorizzazione alla esecuzione di nuove opere nelle zone di cui all'articolo 55 del codice consta di una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il rilascio dell'atto di concessione per i casi nei quali vengano recate limitazioni all'uso del demanio marittimo.

⁶³ Articolo così modificato dall'articolo unico, D.P.R. 18 aprile 1973, n. 1085. L'ultimo comma è stato abrogato dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30.

23. Responsabilità del concessionario.

Il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.

Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

24. Variazioni al contenuto della concessione.

La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.

Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione [c.n. 44].

25. Scadenza della concessione.

Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

26. Revoca e decadenza della concessione.

La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'articolo 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa [c.n. 42].

Nel caso previsto dall'articolo 47, lett. d, del codice, la decadenza è pronunciata sentita l'intendenza di finanza.

27. Vigilanza.

L'esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorità marittima mercantile vigila sull'osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione [c.n. 30].

Il concessionario è inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.

28. Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza.

Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.

29. Limiti dei diritti del concessionario.

La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.

30. Subingresso.

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'art. 46 del codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione e il relativo atto è rilasciato dal capo del compartimento.

Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di

vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.

31. Demolizione delle opere.

Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario, se l'amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli, nei termini che gli saranno notificati.

Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si fa luogo all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 49 del codice.

32. Efficacia della concessione nei confronti dell'amministrazione.

L'atto di concessione non vincola l'amministrazione fino a che non è stato approvato nelle forme prescritte.

33. Esibizione del titolo di concessione.

Il concessionario è obbligato a produrre il titolo di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.

34. Consegna e riconsegna dei beni concessi.

Dopo l'approvazione dell'atto di concessione il capo del compartimento con l'assistenza, se necessaria, dell'ufficio del genio civile, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale.

Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione.

Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali è descritto lo stato di consistenza.

Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni di demanio pubblico, ramo marina mercantile.

35. Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi.

L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'articolo 9 [regol. cod. nav. 9], previa autorizzazione dell'autorità cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.

36. Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato.

La destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato⁶⁴ di determinate parti del demanio marittimo, di cui all'art. 34 del codice, è autorizzata dal ministro dei trasporti e della navigazione³ e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui all'art. 19 del codice, non importa corresponsione di canone.

Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo.

L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, è disciplinata a norma dell'articolo 36 del codice dall'autorità marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria. L'autorità

⁶⁴ La legge 15 dicembre 2004, n. 308, al comma 40 dell'art. 1, ha modificato l'art. 34 del C.N. nel senso di rendere ammissibili le consegne alle Amministrazioni regionali ed agli Enti locali.

marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell'articolo 30 del codice.

37. Concessioni per fini di pubblico interesse.

L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilità, è regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime.

Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'articolo 39 del codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento.

38. Destinazione di beni demaniali per carico, scarico e sosta di merci e materiali.

La destinazione delle aree e delle pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la sosta temporanea delle merci e dei materiali di cui all'articolo 50 del codice, il periodo di franchigia per le ordinarie operazioni portuali, i canoni e le altre norme sono stabiliti dal capo del compartimento con ordinanza.

39. Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali.

L'utilizzazione delle zone e pertinenze demaniali marittime ai termini dell'articolo 50 del codice, per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali e per la loro temporanea sosta, è autorizzata con atto nel quale sono indicati:

1. le zone e le pertinenze oggetto dell'autorizzazione;
2. la specie dei materiali o delle merci;
3. la durata dell'utilizzazione;
4. il canone da corrispondere;
5. le altre eventuali condizioni.

Nel caso in cui la predetta utilizzazione abbia carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del codice.

40. Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti situati in parte sul demanio marittimo.

Salvo quanto è stabilito nel capo II del presente titolo nei riguardi dei depositi e degli stabilimenti costieri di sostanze infiammabili o esplosive, la concessione per l'impianto e l'esercizio degli altri depositi e stabilimenti di cui al primo comma dell'articolo 52 del codice è soggetta a tutte le disposizioni contenute nel presente capo per la parte del deposito o dello stabilimento che insiste sul demanio marittimo o sul mare territoriale [c.n. 2].

Alle stesse disposizioni la concessione è soggetta per la rimanente parte insistente fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale quando il deposito o lo stabilimento sia destinato, a giudizio dell'amministrazione della marina mercantile, a scopi interessanti la navigazione, la pesca, le industrie e ogni altra attività marittima.

Nel caso in cui lo stabilimento o il deposito sia destinato ad altri scopi, la concessione per la parte che insiste fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale è soggetta soltanto alle disposizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione o nella licenza a tutela del regime del demanio marittimo e del mare territoriale, oltre a quelle di polizia.

Capo II

Delle concessioni per stabilimenti e depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive

41. Stabilimenti e depositi costieri.

Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al secondo comma dell'articolo 52 del codice sono costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo.

Sono considerati costieri quelli impiantati fuori del demanio marittimo, che siano comunque collegati al mare o a corsi d'acqua o canali marittimi, e quelli sistemati anche su zone non demaniali nell'interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell'articolo 52 del codice.

42. Competenza per le concessioni.

[Le concessioni per distributori di oli minerali e sottoprodotti e di altri carburanti sono fatte dal capo di compartimento con licenza; quelle per i depositi costieri di soli liquidi combustibili aventi una capacità complessiva non superiore a mille metri cubi, e che non richiedono impianti di notevole entità, sono fatte con atto di concessione di durata non superiore a quindici anni approvato dal direttore marittimo.

Le altre concessioni per impianto ed esercizio di stabilimenti e di depositi costieri sono fatte con atto approvato dal ministro per la marina mercantile]⁶⁵.

43. Depositi promiscui.

E' vietato il deposito di sostanze infiammabili o esplosive insieme con altre merci, salvo che l'interessato abbia ottenuto per tale deposito l'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'articolo 52 del codice.

44. Norme di sicurezza.

Gli stabilimenti e i depositi costieri sono soggetti alle norme di sicurezza a essi relative, stabilite con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili.

45. Documentazione della domanda.

La relazione tecnica e i disegni da allegare alla domanda per ottenere la concessione dell'impianto e dell'esercizio di stabilimenti e di depositi costieri, a norma dell'articolo 6 [regol. cod. nav. 6], devono anche indicare:

- a. la natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, e il punto di infiammabilità;
- b. il tipo e la capacità dei vari serbatoi e la destinazione di ciascuno;
- c. la quantità in metri cubi delle varie sostanze che il richiedente intende depositare in fusti o in altri recipienti analoghi;
- d. le caratteristiche degli impianti e le modalità costruttive dei fabbricati;
- e. gli impianti e i mezzi per la prevenzione e la estinzione degli incendi;
- f. i dispositivi di sicurezza, le zone interne di protezione e le distanze delle opere esterne;
- g. i mezzi per il rifornimento, il carico, lo scarico e il travaso delle sostanze;
- h. per gli stabilimenti, anche la natura e i processi di lavorazione.

46. Parere del genio civile.

Sulla domanda di concessione deve essere sentito l'ufficio del genio civile, che nell'esprimere il parere indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, con particolare riguardo alla tutela della pubblica incolumità e all'osservanza delle norme di sicurezza.

⁶⁵ *Articolo abrogato dall'art. 1, D.P.R. 24 aprile 1975, n. 988.*

47. Parere del ministero dell'interno.

La domanda di concessione per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti e depositi costieri è trasmessa dal ministero dei trasporti e della navigazione ³ a quello dell'interno che esprime il proprio parere, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili e eventualmente dopo sopralluogo.

48. Commissioni di collaudo.

Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati.

Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del Ministero dei trasporti e della navigazione ⁷⁴, da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero dell'interno, designati dai rispettivi Ministeri, nonché dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o dai loro delegati.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero dei trasporti e della navigazione ⁷⁴ all'uopo designato.

La commissione è nominata dal Ministro dei trasporti e della navigazione ³.

Per il collaudo degli stabilimenti e dei depositi costieri ubicati nel territorio della regione siciliana, in luogo del funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fa parte della commissione un funzionario dell'assessorato per l'industria e il commercio della regione.

Il collaudo degli impianti di distribuzione di oli minerali, loro sottoprodotti ed altri carburanti per i quali la concessione demaniale viene fatta con licenza del capo del compartimento marittimo, nonché dei depositi di capacità non superiore ai tremila metri cubi, con esclusione di quelli per gas liquefatti di petrolio, è effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o da loro delegati.

La commissione locale provvede, altresì, ad eseguire il collaudo degli impianti con i quali vengono ampliati o modificati depositi o stabilimenti costieri già esistenti, purché non comportino alterazione sostanziale alle condizioni di sicurezza dell'intero complesso. Tuttavia il Ministro dei trasporti e della navigazione ³, di propria iniziativa o in base a suggerimento formulato dalla competente commissione locale, sentito il parere del Ministero dell'interno, può disporre che, per ragioni di sicurezza, il collaudo, anche in tali casi, venga effettuato da una commissione costituita nei modi previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

Il segretario della commissione locale è nominato dal capo del compartimento marittimo ⁶⁶.

49. Ispezioni.

Gli stabilimenti e i depositi costieri devono essere sottoposti a frequenti ispezioni da parte della commissione locale di cui al terzo comma dell'articolo precedente ⁶⁷.

Ogni triennio si procede, da parte di detta commissione, a una visita generale degli stabilimenti e dei depositi costieri esistenti nella circoscrizione del compartimento marittimo.

Il ministro dei trasporti e della navigazione ³, d'accordo con quello per l'interno, può disporre ispezioni straordinarie che sono eseguite da una commissione composta nel modo prescritto dal secondo comma dell'articolo precedente ⁶⁷.

50. Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza.

Il concessionario è tenuto a eseguire, nei termini che gli sono fissati, adattamenti, modifiche, sistemazioni e ogni altro lavoro che nel corso della concessione siano prescritti dall'amministrazione concedente a tutela dell'incolumità e della sicurezza.

⁶⁶ Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 24 aprile 1975, n. 988.

⁶⁷ Si tenga presente che questo riferimento all'articolo precedente non è più operante in quanto l'art. 48 è stato sostituito dall'art. 2, D.P.R. 24 aprile 1975, n. 988.

In caso di inosservanza l'amministrazione ha facoltà di sospendere in tutto o in parte l'esercizio dello stabilimento o del deposito.

51. Spese per ispezioni e collaudi.

Oltre le spese che fanno carico ai richiedenti, a norma dell'articolo 11 [regol. cod. nav. 11], sono a carico dei concessionari le spese per gli accertamenti, le visite, le ispezioni e i collaudi da parte delle commissioni di cui agli articoli 48 e 49 [regol. cod. nav. 48, 49].

All'uopo i concessionari sono tenuti a effettuare depositi in numerario ogni qualvolta sia loro richiesto e nella misura sufficiente allo scopo.

Per tali depositi si osservano le norme di cui all'articolo 11 [regol. cod. nav. 11].

52. Norme per le concessioni.

Le concessioni per gli stabilimenti e i depositi costieri di cui ai precedenti articoli sono anche regolate dalle disposizioni del capo I del presente titolo ⁶⁸.

Capo III

Dell'estrazione e della raccolta di arena e di altri materiali ⁶⁹

53. Tabelle.

Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, redige apposite tabelle, da pubblicarsi nell'albo dell'ufficio del compartimento, indicati i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali sono vietate, e i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta possono essere fatte previa la concessione di cui all'articolo seguente.

54. Concessioni di estrazione e di raccolta.

Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal Ministero dei trasporti e della navigazione ³ nella quale sono determinati:

1. la località nella quale l'estrazione o la raccolta è consentita;
2. la quantità di materiale da estrarre o da raccogliere;
3. il periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la raccolta deve avvenire;
4. le modalità che il concessionario deve seguire nell'operare l'estrazione o la raccolta;
5. il canone e le modalità di pagamento.

Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice.

Prima di iniziare l'estrazione o la raccolta il concessionario deve denunciare alla Guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta ⁷⁰.

55. Canone.

Il canone è commisurato al volume o al peso del materiale da estrarre o da raccogliere e alla durata della concessione.

La misura del canone può essere stabilita in via generale in relazione alla qualità del materiale e alle località di estrazione o di raccolta.

⁶⁸ Vedi gli artt. da 5 a 40 regol. cod. nav.

⁶⁹ Vedi l'art. 51 c.n.

⁷⁰ L'ultimo comma dell'art. 3, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, ha stabilito che la modifica disposta con il primo comma (relativa al secondo comma dell'art. 36 c.n.) ha effetto anche ai fini delle concessioni previste dall'art. 54 del presente regolamento.

56. Norme cui la concessione è soggetta.

Per il rilascio della licenza di estrazione o di raccolta, per la determinazione della misura del canone, per il versamento dello stesso, e per quanto altro ha riferimento alla concessione di estrazione o raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali si applicano le norme stabilite nel capo I del presente titolo ⁶⁸.

57. Raccolta di materiali abbandonati.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla raccolta di materiali e merci che siano stati abbandonati nel fondo del mare territoriale o nell'ambito del demanio marittimo.

Le domande dirette ad ottenere la concessione della raccolta devono in ogni caso essere pubblicate nei modi previsti dall'articolo 18 [regol. cod. nav. 18].

Capo IV

Della delimitazione del demanio marittimo ⁷¹

58. Delimitazione.

[Le operazioni di delimitazione di cui all'articolo 32 del codice sono autorizzate dal ministro per la marina mercantile] ⁷².

Il capo del compartimento notifica a coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all'articolo 32 del codice l'invito a intervenire alle operazioni stesse e a produrre i loro titoli ⁸².

La commissione delimitatrice è presieduta dal capo del compartimento o da un suo delegato e di essa fanno parte un rappresentante della intendenza di finanza ed uno dell'ufficio del genio civile.

La commissione procede alla data stabilita alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato.

Dell'avvenuta delimitazione è redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni; tale verbale è firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al ministro dei trasporti e della navigazione ³ dall'articolo 32 del codice, dopo che sia approvato dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza ⁷².

Le spese sono sostenute per metà dallo Stato e per l'altra metà dai privati interessati. I privati devono effettuare un deposito presso la cassa dell'ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita. Il deposito è liquidato secondo le norme dell'articolo 11 [regol. cod. nav. 11].

⁷¹ Vedi l'art. 32 c.n.

⁷² Comma abrogato dall'art. 2, primo comma, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.

TITOLO III
Dell'attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti
Capo I
Dell'attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti

59. ordinanza di polizia marittima ⁷³

A norma degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:

- 1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;
- 2) la destinazione delle calate, dei moli e dei altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
- 3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
- 4) il servizio delle zavorre;
- 5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;
- 6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
- 7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
- 8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
- 9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammarraggio e la partenza degli idrovolanti;
- 10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.

Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresì per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.

60. Concessione di esercizio di servizi portuali

L'esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell'articolo 66 del codice, è soggetto a concessione dell'autorità marittima mercantile.

La concessione è fatta nei modi e con le formalità stabilite dagli articoli 5 a 39.

61 - Certificato d'iscrizione per l'esercizio di attività nei porti

Le persone che esercitano un'attività nell'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'articolo 68 del codice, sono munite di un certificato di iscrizione conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione ³.

⁷³ L'art. 8 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ha stabilito che, in deroga al presente articolo, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa siano emanate dal Capo del Compartimento marittimo.

D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 ¹

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime ^{2 3}

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza n. 1456/92 in data 12 giugno 1992 del tribunale amministrativo regionale del Lazio - III sezione, pubblicata il 5 novembre 1992, che ha annullato il decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991, attuativo delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

01. 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ⁴.

2 bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza ^{5 6 3}.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1993, n. 234, e convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 494 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1993, n. 285). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 7 giugno 1993, n. 181, e del D.L. 6 agosto 1993, n. 282, non convertiti in legge.

² Vedi, anche, l'art. 32, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

³ Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

⁴ Comma così sostituito dall'art. 10, L. 16 marzo 2001, n. 88 e poi così modificato dall'articolo 13 della Legge 8 luglio 2003 n. 172; il comma 1 del suddetto articolo 13 ha inoltre precisato che le parole del comma 2 dell'articolo 01 "Le concessioni di cui al comma 1" si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, quali indicate nelle lettera da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.

⁵ Comma così aggiunto dall'articolo 13 della L. 172/2003.

⁶ Articolo premesso all'art. 1 dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494.

2 ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.⁷

02. 1.⁸
2.^{9 10}

03.^{11 12}1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreativo di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
- 1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
 - 2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;
- b) misura del canone annuo determinata come segue:
- 1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati agli indici ISTAT maturati alla stessa data:
 - 1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadro per la categoria A; euro 0,93 al metro quadro per la categoria B;
 - 1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadro per la categoria A; euro 1,55 al metro quadro per la categoria B;
 - 1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadro per la categoria A; euro 2,65 al metro quadro per la categoria B,
 - 1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885n, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
 - 1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

⁷ Comma aggiunto dal comma 250 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

⁸ Il comma 1 del presente articolo, premesso all'art. 1 dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494, sostituisce il secondo e il terzo comma dell'art. 37 del codice della navigazione.

⁹ Il comma 2 del presente articolo, premesso all'art. 1 dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494, inserisce l'art. 45-bis del codice della navigazione.

¹⁰ Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

¹¹ Articolo premesso all'art. 1 dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494. Vedi, anche, l'art. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

¹² Comma così sostituito dal comma 252 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

- 1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
- 1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
- 2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:
- 2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;
- 2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);
- c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
- 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;
- 2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;
- d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
- f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento.

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze¹³.

¹³ I canoni annui di cui al presente comma sono stati determinati, per l'anno 1994, con D.M. 15 novembre 1995, n. 595.

3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.¹⁴

4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa.¹⁵

4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.¹⁶

04.¹⁷ 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto.^{18 19}

1.²⁰ 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del D.L. 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.¹⁹

2. – 4.^{21 19}

5. 1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.^{22 19}

1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'art. 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione.²³

¹⁴ Comma così sostituito dal comma 252 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

¹⁵ Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

¹⁶ Comma aggiunto dal comma 253 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

¹⁷ Articolo premesso all'art. 1 dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494. Vedi, anche, l'art. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

¹⁸ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, per l'anno 2003, vedi il D. Dirett. 5 dicembre 2002, allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n. 136 del 17 giugno 2003.

¹⁹ Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

²⁰ Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494. Vedi, anche, l'art. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

²¹ Articoli soppressi dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494.

²² Così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494.

²³ Comma aggiunto dal comma 255 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

6. 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto ²⁴.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi. ^{25 26 27}

7. 1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.

2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 e dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Per le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto. ^{25 28}

8.²⁹ 1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento. ²⁶

9. 1. Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 ³⁰ gli stabilimenti balneari

²⁴ Per la proroga del termine al 31 dicembre 1995, vedi l'art. 16, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535.

²⁵ Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494.

²⁶ Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

²⁷ Vedi, anche, il comma 254 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

²⁸ Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

²⁹ Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 257 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

³⁰ Termine prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 16, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535.

più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.^{31 32}

10. 1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati.³²

11. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.³²

³¹ Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494.

³² Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

D.M. 5 agosto 1998, n. 342 ¹

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ².

Il presente Decreto è in vigore solo relativamente alle parti non in contrasto con il comma 251 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

Considerata la necessità di individuare i criteri direttivi per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime aventi, in particolare, finalità turistico-ricreative, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400;

Considerata l'opportunità della determinazione di uniformi criteri di individuazione dei requisiti per la classificazione delle aree aventi alta, normale e minore valenza turistica;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che si è espressa favorevolmente nella seduta del 2 agosto 1994;

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Udito il parere n. 183/96 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del giorno 19 dicembre 1996, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della citata legge n. 400 del 1998;

Visto l'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 03979 in data 3 agosto 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1998;

Adotta il seguente regolamento:

1 ³. 1. I canoni annui per le concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei rilasciate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, per finalità turistico-ricreative sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) il territorio costiero nazionale è suddiviso, sulla base dell'alta, normale e minore valenza turistica, in tre categorie denominate «categoria A», «categoria B» e «categoria C»;

b) la «categoria D» è costituita dalle pertinenze demaniali marittime così come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

c) nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui alle lettere a) e b), si applicano canoni differenziati a seconda che la concessione sia rilasciata per l'uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione e di pertinenze demaniali marittime, nelle misure indicate nella allegata «tabella A»;

d) i canoni annui unitari relativi alle concessioni di specchi acquei, sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, nelle misure indicate nella allegata «tabella B»;

e) per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa e simili per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, si applica il canone annuo di Lit. 400 al metro quadrato ⁴.

2. 1. Qualora i titolari di concessioni turistico-ricreative consentano l'accesso gratuito all'arenile, nel caso che esso sia raggiungibile solo attraversando l'area in concessione, ovvero offrano gratuitamente i servizi generali, i canoni saranno ridotti nelle misure indicate nella allegata «tabella C».

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 1998, n. 233.

² Vedi, anche, il comma 22 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, comma così sostituito dall'art. 2, comma 53, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi abrogato dal comma 256 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

³ Vedi il comma 251 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

⁴ Vedi, anche, il comma 22 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, comma così sostituito dall'art. 2, comma 53, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi abrogato dal comma 256 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità che comporti una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, la misura del canone annuo è ridotta alla metà di quella applicata in via normale.

3. L'accertamento dell'incidenza dell'evento dannoso sull'utilizzazione dei beni oggetto della concessione è condotto dalla capitaneria di porto competente per territorio. Sulla base di detto accertamento, con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, saranno stabilite la decorrenza e la durata della riduzione di cui al comma 2.

4. Per le rinnovazioni delle concessioni ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate fino al 4 ottobre 1993, la misura del canone di cui all'allegata tabella A è ridotta del venti per cento.

5. Per le concessioni per le quali il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene di pertinenza demaniale marittima, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione, la misura del canone annuo è ridotta fino alla metà di quella prevista nell'allegata tabella A per le annualità da stabilirsi con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione all'entità dell'investimento.

6. Per le concessioni per le quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento ovvero per le quali il diritto esclusivo del concessionario sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non esclude l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, la misura del canone annuo è ridotta del 40% di quella prevista in via normale.

7. Per le concessioni per fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse di cui agli articoli 39 del codice della navigazione e 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, la misura del canone annuo è ridotta ad un decimo di quella normale.

8. Per le concessioni assentite a società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela ovvero alle federazioni sportive nazionali, la misura del canone annuo è ridotta alla metà di quella applicata in via normale⁵.

3. 1. La misura del canone annuo calcolato ai sensi degli articoli 1 e 2, non può essere inferiore a lire cinquecentomila.

2. Nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 03 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, la misura del canone non può comunque essere inferiore a lire trecentomila^{6 7}.

4. 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai rapporti concessori instaurati ai sensi del terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del primo titolo concessorio⁶.

5. 1. Per le determinazioni dei canoni afferenti fattispecie concessorie per le quali non può farsi riferimento alle misure di superficie, si provvede con apposite tabelle predisposte dal capo del compartimento marittimo ed approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Dette tabelle sono aggiornate annualmente nei modi previsti dall'articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494⁶.

6. 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le regioni individuano le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, effettuati gli accertamenti - sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica, tenuto conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

⁵ Vedi, anche, il comma 22 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, comma così sostituito dall'art. 2, comma 53, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi abrogato dal comma 256 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

⁶ Vedi, anche, il comma 22 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, comma così sostituito dall'art. 2, comma 53, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi abrogato dal comma 256 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

⁷ Per la rideterminazione della misura minima del canone vedi il D. Dirett. 4 dicembre 2001 e il D. Dirett. 5 dicembre 2002.

2. La conseguente delibera regionale è adottata entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e trasmessa per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, ed al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. La classificazione delle aree è soggetta normalmente a revisione quadriennale col medesimo procedimento.

4. In fase di prima attuazione la revisione è effettuata entro due anni ⁸.

7. 1. I canoni determinati ai sensi del presente decreto sono aggiornati annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell'articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 ⁸.

8. 1. Ai fini di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti handicappati nonché la loro mobilità all'interno di aree attrezzate con strutture modeste di facile rimozione, i concessionari possono predisporre appositi percorsi da posizionare sulla spiaggia, sia normalmente che parallelamente alla battigia, anche se detti percorsi non risultano riportati specificamente nel titolo concessorio.

2. Allo stesso fine detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'autorità marittima e sono comunque rimossi alla fine della stagione balneare ⁸.

Tabella A ⁸
art. 1, comma 1, lettera c)

Tipologia concessoria	Importo per m ² /anno		
	Categoria A lire	Categoria B lire	Categoria C lire
Area scoperta	3.600	1.800	1.400
Area occupata con impianti di facile rimozione	6.000	3.000	2.000
Area occupata con impianti di difficile rimozione	8.000	4.000	2.000
Area occupata da pertinenze demaniali marittime	15.000	10.000	6.000

⁸ Vedi, anche, il comma 22 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, comma così sostituito dall'art. 2, comma 53, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi abrogato dal comma 256 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Tabella B⁹
art. 1, comma 1, lettera d)

Distanza dalla costa	Importo per m ² /anno lire
Entro 100 metri	1.400
Tra 101 metri e 300 metri	1.000
Oltre 300 metri	800

Tabella C⁹
art. 2, comma 1

Tipologia concessoria	Importo per m ² /anno	
	Categoria A lire	Categoria B lire
Area scoperta	2.000	1.600
Area occupata con impianti di facile rimozione	3.500	2.500
Area occupata con impianti di difficile rimozione	4.500	3.000
Area occupata da pertinenze demaniali marittime	11.000	7.000

⁹ Vedi, anche, il comma 22 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 comma così sostituito dall'art. 2, comma 53, L. 24 dicembre 2003, n. 350, e poi abrogato dal comma 256 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

D.M. 30 luglio 1998, n. 343 ¹.

Regolamento recante norme per la determinazione di canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Il presente Decreto è in vigore solo relativamente alle parti non in contrasto con il comma 251 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Ritenuto che l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in ordine all'articolo 5, comma 2, dello schema di regolamento sia da intendere nel senso di assicurare la previsione di un limite minimo di demanializzazione delle sponde degli specchi acquei realizzati su proprietà privata;

Ritenuto che la previsione di tale limite minimo, giustificata, oltre che con la necessità di assicurare la funzione portuale delle strutture anche con l'esigenza di salvaguardare l'accesso ed il transito di mezzi di sicurezza e soccorso, possa essere ragionevolmente soddisfatta con la fissazione di un limite minimo di metri sei;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con la nota n. 3939 in data 30 luglio 1998 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

Emana il seguente regolamento:

1. Misure unitarie.

1. Il canone per metro quadrato e per anno per l'uso di zone del demanio marittimo è determinato in lire millequattrocento per le aree scoperte; lire milleduecento per le aree sulle quali sono da realizzare o mantenere manufatti ed opere di facile rimozione; lire mille per le aree sulle quali sono da realizzare impianti, manufatti ed opere di difficile rimozione.

2. Il canone per metro quadrato e per anno per la concessione di impianti, manufatti ed opere costituenti pertinenze demaniali marittime come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione, è determinato in lire tremila.

3. Il canone per metro quadrato e per anno per l'uso di zone del mare territoriale è determinato in lire settecento per gli specchi acquei liberi; lire seicentocinquanta per gli specchi acquei sui quali sono da realizzare impianti, manufatti ed opere di facile rimozione; lire cinquecentocinquanta per gli specchi acquei sui quali sono da realizzare manufatti ed opere di difficile rimozione.

2. Decorrenza dei pagamenti.

1. Le rate annuali del canone sono calcolate per ciascun anno solare di vigenza della concessione.

2. Qualora la data di decorrenza e quella di scadenza delle concessioni non coincidano rispettivamente con il 1° gennaio ed il 31 dicembre, la prima e l'ultima annualità del canone sono calcolate in rapporto alla porzione di anno solare coperta dalla vigenza della concessione.

3. Riduzioni.

1. Nei casi in cui il concessionario assuma l'obbligo e sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene di pertinenza demaniale marittima ovvero di impianti, manufatti od opere realizzati sul demanio marittimo o nel mare territoriale, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento.

2. Per il periodo di costruzione degli impianti, manufatti ed opere stabilito nell'atto di concessione e sempre che non vi sia utilizzazione lucrativa, il canone annuo è ridotto del cinquanta per cento. Durante tale periodo il canone ridotto è aggiornato con le medesime modalità previste dall'articolo 7.

3. Analoga riduzione fino al cinquanta per cento è accordata nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, comma 1, del codice della navigazione.

4. Qualora l'utilizzazione dei beni demaniali marittimi o del mare territoriale oggetto della concessione, risulti ridotta per effetto di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento.

¹ *Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 1998, n. 234.*

5. Le riduzioni previste nei commi 1, 3 e 4 sono determinate con decreto del direttore generale della direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dalla capitaneria di porto, sentiti gli uffici periferici del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici, per il numero di anni e per le percentuali stabilite in relazione all'entità dell'investimento.

4. Cumulabilità.

1. Le riduzioni previste all'articolo 3 sono cumulabili fino a determinare un canone non inferiore al quaranta per cento di quello normale.

5. Regime giuridico delle aree e delle opere.

1. Le aree non demaniali marittime e gli impianti, i manufatti e le opere sulle stesse edificati, anche se compresi nel perimetro del porto turistico definito con l'atto di concessione, conservano la loro natura giuridica preesistente, indipendentemente dalle trasformazioni strutturali e funzionali dei luoghi.

2. La previsione del comma 1 non si applica ai canali di comunicazione con il mare, agli specchi acquei portuali realizzati in base alla concessione né alle relative sponde, per l'ampiezza di banchina ritenuta dall'autorità concedente tale da assicurare la funzione portuale delle strutture e comunque non inferiore a metri sei dal ciglio. Le opere di cui al presente comma assumono immediatamente la qualificazione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 28 del codice della navigazione e ad esse, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, si applica il canone indicato nell'articolo 1, comma 1, per le opere di difficile rimozione, fino alla scadenza del titolo concessorio ².

6. Determinazione e riscossione degli indennizzi.

1. Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati dal capo del compartimento marittimo in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione dei precedenti articoli, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

7. Aggiornamenti.

1. Le misure unitarie dei canoni previste dal presente decreto sono aggiornate, per valere dal 1° gennaio dell'anno successivo, con decreto del direttore generale della direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'Istat - Istituto nazionale di statistica per i «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati» e per i «prezzi praticati dai grossisti» riferiti al mese di settembre di ogni anno.

² Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Comunicato 13 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2003, n. 238) ha reso noto che con sentenza 27 marzo 2003, n. 1601, il Consiglio di Stato, sez. VI, ha respinto il ricorso avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter, 19 febbraio 2001, n. 1265, con la quale è stato annullato il presente comma.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ¹.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ².

ARTICOLO 104 - Funzioni mantenute allo Stato.

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

.... omissis ...

qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 281/1997 ³.

ARTICOLO 105 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

- a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
- b) al rifornimento idrico delle isole;
- c) all'estimo navale;
- d) alla disciplina della navigazione interna;
- e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
- g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
- h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
- i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
- l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento

¹ *Publicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.*

² *Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:*

- *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 agosto 1998, n. 192; Circ. 23 ottobre 1998, n. 223; Circ. 22 aprile 1999, n. 94; Circ. 20 novembre 1998, n. 239; Circ. 11 dicembre 1998, n. 250; Circ. 28 dicembre 2000, n. 221;*

- *Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 2 febbraio 2001, n. 1/2001/ALBO; Lett.Circ. 8 marzo 2001, n. 62/Segr/D.T.T;*

- *Ministero dell'interno: Circ. 10 ottobre 1998, n. 4/1998; Circ. 23 febbraio 2000, n. 24; Circ. 15 luglio 1999, n. 80; Circ. 14 ottobre 1999, n. 18/99; Circ. 7 dicembre 2000, n. 16/2000; Circ. 13 giugno 2001, n. 48; Circ. 20 luglio 2001, n. M/29138/5; Circ. 24 luglio 2001, n. 58;*

- *Ministero della pubblica istruzione: Circ. 22 giugno 1998, n. 2630; Circ. 7 agosto 1998, n. 353; Circ. 12 aprile 1999, n. 37424/BL; Circ. 7 agosto 2000, n. 197.*

³ *Lettera aggiunta dall'art. 11, D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 443, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 1999, n. 281.*

di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002^{4 5}.

3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (130), le funzioni relative:

- a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
- d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
- e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 11-21 luglio 2000, n. 322 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105, comma 2, lettera l), sollevata in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 76, 134, 136 della stessa Costituzione, all'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli articoli 1, 3 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

⁵ Lettera così modificata dall'art. 9, L. 16 marzo 2001, n. 88.

Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 ¹.

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

Art. 32

Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali

..... omissis

21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, 494 ².

22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al D.M. 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei Trasporti e della navigazione, rivalutate del trecento per cento ³.

23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse ⁴.

... omissis ...

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 ⁵

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

Art. 2

Disposizioni in materia di entrate

... omissis ...

53. Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

«22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004 ⁶, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento».

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 24 novembre 2003, n. 326 (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

² dal comma 256 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 03, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, come sostituito dal comma 251 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

³ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 53, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi abrogato dal comma 256 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 1, dell'art. 03, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, come sostituito dal comma 215 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi il comma 2 – quinquies dell'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 16, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, l'art. 14 – quinquies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato prima dall'art. 3 – ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 2, D.L. 7 giugno 2006, n. 206 ed infine dal comma 69 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

⁴ Comma abrogato dal comma 256 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 03, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, come sostituito dal comma 251 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

⁵ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 Dicembre 2003 n. 299 - Supplemento ordinario n. 196; è entrata in vigore - ai sensi dell'articolo 4, comma 252 - il 1° gennaio 2004.

⁶ Il termine del 30 giugno 2004 - dapprima differito al 30 ottobre 2004 per effetto del comma 2 quinquies dell'articolo 5 del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, inserito in sede di conversione dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2004, n. 191 e poi al 15 dicembre 2004 per effetto dell'articolo 16 del Decreto Legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2004, n. 306 – è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2005 per effetto dell'articolo 14-quinquies del Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 17 agosto 2005, n. 168 ed in ultimo differito al 10 dicembre 2005 per effetto dell'articolo 1 del Decreto Legge 2 novembre 2005 n. 223. Vedi comma 251 art. 1, legge n. 296/2006.

... omissis ...

Legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Finanziaria 2007)

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)*¹

Art. 1

...omissis...

250. Revoca della concessione di beni del demanio marittimo.

Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296».

251. Nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative.

Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

«1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

- 1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
- 1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
- 1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
- 2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:
- 2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;
- 2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);
- c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
- 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;
- 2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;
- d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
- f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento».

252. Estensione dei criteri di determinazione dei canoni demaniali marittimi anche alle concessioni per la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

«3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto».

253. Durata delle concessioni.

All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni».

254. Obbligo per le regioni di mantenere un equilibrio tra aree concesse a soggetti privati e arenili liberamente fruibili.

Le Regioni, nel predisporre i Piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

255. Canoni demaniali marittimi: possibilità di compensare eventuali somme versate in eccedenza.

All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione».

256: Abrogazione precedenti criteri di determinazione dei canoni demaniali marittimi.

I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

257: Misura degli indennizzi dovuti per l'utilizzazione senza titolo di beni demaniali marittimi.

Le disposizioni di cui all'art.8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di tipo abilitativo che per suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

...omissis...

D.P.R 2 dicembre 1997, n. 509 ¹.

Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, 59 ².

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 76-21;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto l'articolo 40, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto 30 marzo 1994, n. 765 del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti gli atti normativi e di pianificazione inerenti la materia, approvati dalle regioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 9 ottobre 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente in data 7 ottobre e 15 ottobre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, delle finanze, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali;

Emana il seguente regolamento:

1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettere a) e b), il procedimento di approvazione dei relativi progetti, nonché gli altri procedimenti che risultano strettamente connessi o strumentali.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1998, n. 40.

² La regione Sicilia, con l'art. 75, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, ha apportato modifiche al presente decreto, stabilendo altresì che nel proprio territorio il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto è disciplinato dagli articoli da 1 a 10 del presente regolamento (con esclusione quindi dell'art. 11, non recepito), come modificati dal medesimo articolo, nonché dai decreti attuativi emessi in attuazione del relativo art. 10, commi 4, 5 e 6. La validità degli articoli recepiti, come sopra modificati, è pertanto circoscritta unicamente alla regione Sicilia.

2. La concessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

3. La concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettera c), è rilasciata conducendo secondo principi di celerità e snellezza le procedure già operanti per le strutture di interesse turistico-ricreativo in applicazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 613, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

2. Definizioni.

1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:

a) il «porto turistico», ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

b) l'«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

c) i «punti d'ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

2. La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), è rilasciata:

a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici anni;

b) con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore a quindici anni.

3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, è rilasciata dal presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'attività istruttoria di competenza dell'autorità marittima è curata dal segretario generale.

3. Domanda di concessione.

1. Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni allo scopo di realizzare le strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettere a) e b), deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo competente per territorio, dandone comunicazione al comune.

2. La domanda, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione deve essere corredata da un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Contiene inoltre uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, ai fini della verifica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996³.

³ Comma così modificato dall'art. 39, L. 7 dicembre 1999, n. 472. Con D. Dirett. 31 dicembre 2001, n. 260/D2 (Gazz. Uff. 25 maggio 2002, n. 121, S.O.) sono stati approvati i modelli D1 e D2 concernenti le istanze di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime. Successivamente, con D. Dirett. 10 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 16 aprile 2004, n. 89, S.O.) e con D. Dirett. 10 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 16 aprile 2004, n. 89, S.O.), sono stati approvati, rispettivamente, i nuovi modelli D1 e D2. Con D. Dirett. 10 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 16 aprile 2004, n. 89, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di domanda D3 concernente la variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre pubbliche amministrazioni.

3. La cartografia di riferimento per la individuazione a fini amministrativi di aree, opere ed altri elementi di interesse sulle zone demaniali marittime e sulla fascia di rispetto di cui all'articolo 55 del codice della navigazione è quella catastale revisionata prodotta in sede di costituzione ed aggiornamento del sistema informativo del demanio marittimo, di cui alla legge 11 febbraio 1991, n. 44.

4. La localizzazione è effettuata mediante rilievi topografici con precisione catastale tali da identificare, mediante angoli e distanze rispetto a punti materializzati riferiti a capisaldi noti, il perimetro della concessione.

5. Tutta la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, nonché quella prodotta nel corso del procedimento deve essere firmata da un ingegnere iscritto all'albo.

4. Pubblicazione.

1. Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia.

2. L'ordine di pubblicazione della domanda indica i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione e l'invito a tutti coloro che vi hanno interesse a presentare, entro un termine che non può essere inferiore a trenta né superiore a novanta giorni, le osservazioni che credano opportune e che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena d'inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni di cui al comma 2.

4. [Il Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre il termine prescritto, per motivate, imprescindibili esigenze di interesse pubblico] ⁴.

5. Esame del progetto.

1. Esperita la pubblicazione, le istanze pervenute, corredate della relativa documentazione, sono trasmesse a cura dell'autorità marittima, entro trenta giorni, al sindaco del comune interessato.

2. I progetti preliminari sono sottoposti all'esame di una conferenza di servizi promossa dal sindaco entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze, alla quale sono chiamati a partecipare:

a) la regione, per la ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio, per la verifica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonché per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ove non delegata agli enti locali;

b) il comune, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio;

c) la circoscrizione doganale, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

d) l'autorità competente al rilascio della concessione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

e) l'ufficio del genio civile opere marittime, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica delle opere;

f) l'ufficio del territorio del Ministero delle finanze, per gli aspetti dominicali;

g) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.

3. Le domande, complete degli allegati, sono inviate agli enti invitati alla conferenza almeno novanta giorni prima della data di convocazione, al fine di consentire ai medesimi l'espletamento delle procedure necessarie alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze. La regione si esprime per i profili di propria competenza previa acquisizione del parere dei propri organi tecnici consultivi.

⁴ Comma abrogato dall'art. 13, L. 30 novembre 1998, n. 413, riportata al n. A/LXVIII.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonché quelle di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
5. La conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti dei progetti preliminari a motivate prescrizioni, al fine di consentirne la concreta comparabilità.
6. La conferenza di servizi decide sulle istanze rigettandole ovvero individuando, con provvedimento motivato, l'istanza ammessa alle successive fasi della procedura.
7. L'individuazione di cui al comma 6 è motivata con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
8. Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, si procede a pubblica gara ⁵.
9. Ai fini della tutela delle zone di interesse ambientale disciplinate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le regioni o gli enti locali da esse delegati danno immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 nella conferenza di servizi di cui al presente articolo. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali esercita, nei termini di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 431 del 1985, i poteri surrogatori e di annullamento previsti nella disposizione medesima.
10. La regione, in relazione alle caratteristiche, localizzazione, tipologia, dimensioni ed interessi sovracomunali del progetto del porto od approdo, nonché in relazione agli strumenti di pianificazione regionale vigenti, può disporre l'assunzione della responsabilità del procedimento di esame dei progetti preliminari.

6. Approvazione del progetto definitivo.

1. Entro quindici giorni dalla valutazione di ammissibilità del progetto preliminare, il sindaco invita il richiedente alla presentazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 109 del 1994, con particolare riferimento al piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e del tratto di costa interessato e allo studio d'impatto ambientale, ove prescritto, redatto secondo le indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, per la successiva trasmissione alla competente autorità regionale.
2. L'approvazione del progetto definitivo è effettuata:
 - a) in caso di conformità dello stesso ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici, mediante conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 - b) in caso di difformità del progetto rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici, mediante accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 142 del 1990 e successive modificazioni.
3. Alla conferenza di servizi o all'accordo di programma promossi dal sindaco partecipano, per la formalizzazione dei provvedimenti di rispettiva competenza, ove non definitivamente formalizzati nel corso dell'esame del progetto preliminare, le amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 2, ed in ogni caso il competente ufficio del genio civile delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici per la valutazione di idoneità tecnica delle opere descritte nel progetto, nonché l'autorità competente per la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
4. La regione, in relazione alle caratteristiche, localizzazione, tipologia, dimensioni ed interessi sovracomunali del progetto del porto od approdo, nonché in relazione agli strumenti di pianificazione regionale vigenti, può disporre l'assunzione della responsabilità del procedimento di approvazione del progetto definitivo.
5. Il progetto definitivo ed i documenti connessi sono inviati agli enti partecipanti almeno centocinquanta giorni prima della data di convocazione, al fine di consentire ai medesimi

⁵ *Comma così modificato dall'art. 39, L. 7 dicembre 1999, n. 472.*

l'espletamento delle procedure necessarie alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze.

7. Rilascio della concessione demaniale marittima.

1. Entro trenta giorni dall'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'accordo di programma di cui all'articolo 6, l'autorità competente rilascia al richiedente la concessione demaniale marittima mediante atto pubblico redatto con le formalità di cui agli articoli 9 e 19 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, previa determinazione del canone di concessione calcolato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della stipula.

2. Copia dell'atto di concessione è trasmessa al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

8. Esecuzione delle opere.

1. Dopo l'approvazione dell'atto di concessione, il capo del compartimento marittimo con l'assistenza, ove lo ritenga necessario, dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale.

2. L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo finale di una commissione composta dall'autorità competente ai sensi dell'art. 2, comma 2, dal capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, del capo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze e dal sindaco o da loro delegati ⁶.

9. Inapplicabilità di norme.

1. Ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, non sono applicabili, in particolare, gli articoli 37 e 38 del codice della navigazione, gli articoli 5, 6, 12, 13, 14, 15 e 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione e l'articolo 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 616.

10. Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della sua entrata in vigore e delle quali non sia stata ancora disposta la pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione o delle quali non sia stata operata alcuna valutazione da parte degli enti locali o dell'ufficio del genio civile delle opere marittime.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali sia già stata operata una valutazione da parte degli enti locali o dell'ufficio del genio civile delle opere marittime, sono conclusi entro centoventi giorni dalla citata entrata in vigore, con il ricorso alla conferenza di servizi.

3. Gli atti di concessione in vigore alla data del 1 gennaio 1990 possono essere prorogati, ferma restando ogni altra condizione della concessione, su istanza del concessionario, qualora risulti che questi non abbia potuto realizzare, per fatti a lui non addebitabili, opere o parti sostanziali delle opere previste ovvero qualora si rendano necessari nuovi interventi finalizzati all'adeguamento delle strutture portuali o al mantenimento della loro funzionalità. Il periodo di proroga è determinato dall'autorità concedente tenuto conto dell'entità dell'investimento originario e di quello aggiunto. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

4. [Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono approvati i modelli su cui redigere la domanda di concessione, sono determinate le modalità di svolgimento della pubblica gara di

⁶ Comma così modificato dall'art. 39, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

cui all'articolo 5 e sono individuati gli elementi di cui agli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990]
7.

5. I parametri tecnici specifici cui il richiedente deve attenersi ai fini della redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e sentita la conferenza Stato/regioni, pubblicato contemporaneamente al presente regolamento, senza peraltro costituirne parte integrante⁸.

6. Con successivi decreti, adottati di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti e della navigazione può provvedere alla modifica dei parametri di cui al comma 5.

11. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica, in conformità alla vigente disciplina statale e regionale in materia di valutazione d'impatto ambientale, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, fino alla ridefinizione della materia dopo l'avvenuto conferimento alle regioni ed agli enti locali, così come previsto dall'articolo 1 della legge n. 59 del 1997.

⁷ Comma abrogato dall'art. 39, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

⁸ Con D.M. 14 aprile 1998 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 98) sono stati approvati i requisiti per la redazione dei progetti di cui al presente comma.

D.M. 14 aprile 1998 ¹.

Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto ².

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
e
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 10, comma 5 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, recante la disciplina del procedimento di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto;

Ritenuto di dover procedere alla definizione dei parametri tecnici specifici cui occorre attenersi ai fini della redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo di strutture dedicate alla nautica da diporto;

Visti i pareri del Consiglio di Stato n. 110/97 del 22 settembre 1997 e n. 110/97 del 3 novembre 1997;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Assemblea generale n. 476/97 del 26 settembre 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 ottobre 1997;

Decreta:

Articolo 1

1. Il progetto preliminare ed il progetto definitivo previsti rispettivamente dall'art. 3, comma 2 e dall'art. 6 del D.P.R. in data 2 dicembre 1997, n. 509, sono redatti con l'osservanza dei requisiti dettagliatamente descritti negli allegati I e II al presente decreto.

Allegato I REQUISITI DEL PROGETTO PRELIMINARE

1. Documenti componenti il progetto.

Il progetto preliminare è composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di inserimento ambientale e paesaggistico;
- d) planimetria generale e schemi grafici, anche con riferimento ad elementi di pianificazione (eventuali piani paesaggistici, territoriali ed ambientali sia a carattere generale che settoriale);
- e) calcolo sommario della spesa;
- f) piano economico-finanziario preliminare.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 98.

² Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 10, D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509.

Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia delle opere.

Nei successivi paragrafi sono proposti schemi-tipo dei singoli elaborati costituenti il progetto preliminare, che dovrà essere redatto in armonia con i correnti standard di settore, con particolare riferimento a quelli prodotti dall'Associazione internazionale permanente dei congressi di navigazione e a eventuali ulteriori standard adottati su scala regionale.

2. Relazione generale.

La relazione generale, con le dovute differenziazioni in relazione alla entità dell'intervento:

- a) descrive i lavori da realizzare;
- b) illustra le ragioni della soluzione prescelta, da un punto di vista sia localizzativo che funzionale, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche in riferimento ad altre possibili soluzioni;
- c) espone la fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio di inserimento ambientale e paesaggistico, l'esito dello studio geologico, geotecnico, idrologico, idraulico, idraulico-marittimo e sismico di prima approssimazione delle aree interessate e l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura archeologica, paesistica, ambientale o di qualsiasi altra natura esistenti sulle aree interessate;
- d) formula gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione dell'opera;
- e) stabilisce il cronogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività;
- f) fornisce le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti, nonché il monitoraggio e la manutenzione della costa influenzata dall'intervento;
- g) esplicita una serie di parametri-indice per una prima sintetica caratterizzazione dell'intervento (superficie specchi acquei; superficie aree a terra; rapporto tra posti barca e posti auto; rapporto tra superficie specchi acquei e posti barca ...).

La relazione deve dare chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare da disegni e che abbiano influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa.

3. Relazione tecnica.

La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi di prima approssimazione, dei quali le conclusioni sono sintetizzate nella relazione generale.

Occorre dedicare particolare attenzione alla redazione dello studio idraulico-marittimo preliminare, che potrà essere convenientemente articolato secondo la seguente struttura-base:

- inquadramento geografico del paraggio;
- individuazione del settore di traversia principale e di quello secondario, se esistente;
- fetches geografici ed efficaci;
- fonti di dati meteomarini a disposizione;
- regime anemologico locale;
- clima del moto ondoso al largo;
- statistica degli eventi estremi al largo;
- considerazioni sulla rifrazione del moto ondoso, con l'ausilio di apposita modellistica matematica;
- considerazioni sulle variazioni del livello medio mare;
- individuazione delle altezze d'onda di progetto in corrispondenza delle opere foranee e dell'imboccatura portuale;
- dimensionamento di massima delle opere foranee;

considerazioni sul regime della dinamica litoranea locale (trasversale e longitudinale) in assenza e in presenza della progettata opera, con l'ausilio di apposita modellistica matematica per la predizione dell'evoluzione temporale della costa interessata dall'opera, a meno di particolari accertate condizioni morfologiche, sedimentologiche, meteomarine e strutturali per le quali la proposta opera non esercita rilevanti effetti sull'equilibrio dinamico dei seguenti costieri latitanti. Considerazioni sugli eventuali fenomeni di insabbiamento della imboccatura portuale. Individuazione degli eventuali provvedimenti mitigatori;
considerazioni sulla agitazione interna portuale;
considerazioni sulla agibilità dell'imboccatura portuale e degli specchi acquei interni ai fini della navigazione;
considerazioni sulla qualità delle acque interne portuali, con individuazione degli eventuali provvedimenti mitigatori.

4. Studio di inserimento ambientale e paesaggistico.

Lo studio di inserimento ambientale e paesaggistico, in relazione alla natura e all'entità delle opere, comprende:

- a) una verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
- b) uno studio sui prevedibili effetti della realizzazione dei lavori e dell'esercizio dell'opera sulle componenti ambientali (con particolare riferimento all'ecosistema costiero, a integrazione di quanto già esplicitato in sede di studio idraulico-marittimo e alla luce delle linee guida formulate dalla Consulta della difesa del mare dagli inquinamenti);
- c) una relazione esplicativa della scelta del sito e delle possibili alternative localizzative e tipologiche. Per il processo di ottimizzazione progettuale, si suggerisce di tener conto, tra gli altri, dei seguenti fattori:
 - impatto visivo, con riferimento alle conseguenze della costruzione del porto dal punto di vista della visione dal basso (perturbazione del panorama naturale goduto dalla spiaggia e dal mare) e dall'alto (panorama dagli eventuali rilievi circostanti il futuro insediamento);
 - interferenza con la spiaggia nel senso sia della impossibilità o meno di utilizzare l'eventuale spiaggia esistente ai fini balneari, sia di ripercussioni sulla dinamica litoranea dell'intera falcata costiera di influenza;
 - interferenza con il fiume, (se trattasi di porto-canale) intesa come influenza sul regime delle portate, sui livelli idrici e sulla geometria dell'alveo;
 - circolazione idrica, con riferimento alla qualità dell'acqua nella darsena, favorita dal ricambio naturale operato dalle maree o dal deflusso fluviale, ed ai problemi legati alla penetrazione di acqua salmastra nella falda costiera;
 - variabilità dei livelli idrici nella darsena, con conseguenze sulla difficoltà dell'ormeggio e sui vincoli progettuali delle opere di accosto;
 - accesso da terra o viabilità, ovvero la facilità di ingresso via terra e la vicinanza alle principali arterie di comunicazione;
 - accesso da mare o navigabilità, intendendo con tale termine la sicurezza delle manovre di ingresso, di evoluzione interna e di ormeggio;
 - protezione dagli agenti meteomarine, in termini di sicurezza dell'ormeggio riguardo all'azione del moto ondoso e del vento;
 - ricettività, in termini di numero di posti-barca che è possibile collocare all'interno del porto, in posizioni sufficientemente riparate;
 - costo delle opere;
 - durabilità delle strutture e quindi oneri di manutenzione legati ai processi di danneggiamento e degrado delle opere nel tempo.
- d) le misure di compensazione ambientale e gli eventuali interventi di ripristino e riqualificazione ambientale e paesaggistica, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori.

e) le norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e gli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché i criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

Per i progetti di cui all'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996 (porti turistici, non ricadenti in aree naturali protette, con specchio acqueo inferiore a 10 ha, aree esterne interessate inferiori a 5 ha e moli di lunghezza inferiore a 500 m), lo studio dovrà essere integrato secondo le seguenti ulteriori linee guida, ex allegato D del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996:

1) Caratteristiche. Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);

utilizzo delle risorse naturali;

produzione di rifiuti;

inquinamento e disturbi ambientali;

rischio di incidenti;

impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

2) Ubicazione del progetto. La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone costiere

b) zone montuose e forestali;

c) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;

d) zone a forte densità demografica;

e) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;

f) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

g) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette.

5. Schemi grafici.

Gli schemi grafici, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla natura delle opere, sono costituiti di norma da:

stralcio dello strumento di pianificazione paesistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo in scala non inferiore a 1:10.000, sul quale sono indicate la localizzazione delle opere da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

stralcio di altri eventuali piani territoriali, sia a carattere generale che settoriale (eventuale piano della portualità turistica, piano regolatore portuale nel caso di approdo all'interno di un porto preesistente ...);

planimetrie con le indicazioni delle curve di livello (isoipse e isobate) in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente lo stato attuale, le opere da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare.

Più in particolare, con specifico riferimento alla tipologia delle opere in esame, si evidenzia l'opportunità di corredare la progettazione preliminare con i seguenti elaborati grafici, redatti nelle adeguate scale:

corografia del paraggio. Indicazione dei settori di traversia;

planimetria stato di fatto, con indicazione delle quote topografiche e batimetriche attuali;

planimetria d'insieme dell'intervento, con indicazione delle quote topografiche e batimetriche

di progetto e dell'area richiesta in concessione;
planimetria di riferimento delle sezioni tipo;
sezioni tipo opere foranee;
sezioni tipo opere interne;
planimetria dei posti barca (individuazione della flotta tipo) e dei parcheggi auto;
sistemazioni a terra (piazzali, edifici, servizi). Planimetria e prospetti principali;
planimetria con zonizzazione delle funzioni;
accessibilità portuale (viabilità interna ed esterna; navigabilità, con indicazione delle rotte di ingresso e delle evoluzioni interne);
schemi di massima degli impianti a rete (idrico; elettrico f.e.m; illuminazione; antincendio; fognatura ...).

Il progetto preliminare, inoltre, specifica gli elaborati da adottare in sede di progetto definitivo. Gli schemi grafici non costituiscono indicazioni rigide, ostative di soluzioni migliorative in sede di progetto definitivo.

6. Calcolo sommario della spesa.

Il calcolo sommario della spesa per lavori va effettuato applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici per la tipologia dell'opera da realizzare e per la specifica area territoriale nella quale l'opera è localizzata o, in assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da opere similari realizzate, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche o dai listini delle locali camere di commercio, con eventuale redazione di apposite analisi.

7. Piano economico-finanziario preliminare.

Il piano economico-finanziario preliminare ha lo scopo di evidenziare il programma di finanziamento, costruzione e gestione della infrastruttura portuale, al fine di evidenziare la congruenza tra i preventivati costi da sostenere (inclusivi degli oneri per il monitoraggio e la manutenzione) e il richiesto periodo temporale di concessione per l'ammortamento economico degli stessi.

Allegato II REQUISITI DEL PROGETTO DEFINITIVO

1. Documenti componenti il progetto.

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto eventualmente prescritto in sede di conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima.

Esso comprende:

- a) relazione generale;
- b) relazioni geologica, geotecnica, sedimentologica, idrologica, idraulica, sismica;
- c) relazione idraulica-marittima e studi su modello;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale (ove previsto dalle vigenti norme) ovvero studio di inserimento ambientale e paesaggistico;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti;
- g) disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- h) stima dei lavori;
- i) quadro economico;
- l) piano economico finanziario definitivo;
- m) piano di monitoraggio e manutenzione.

Nei successivi paragrafi, per opportuna esemplificazione, sono proposti schemi-tipo dei singoli elaborati costituenti il progetto definitivo che, inoltre, dovrà essere redatto in armonia con i correnti standard di settore, con particolare riferimento a quelli prodotti

dall'Associazione internazionale permanente dei congressi di navigazione e a eventuali ulteriori standard adottati su scala regionale.

2. Relazione generale.

La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

In particolare la relazione:

- a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione generale del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, la tipologia delle opere, l'inserimento delle opere sul territorio, la destinazione del materiale dragato, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
- b) contiene l'indicazione di tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse artistico o storico, che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione delle opere attraverso indagini e studi specialistici;
- c) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
- d) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne di energia elettrica, acqua potabile, antincendio, fognatura, telefono, metano atte a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio delle opere da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti con la nuova volumetria;
- e) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni rispetto al progetto preliminare;
- f) individua le eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica, raccordandole alle scelte progettuali descritte;
- g) contiene l'aggiornamento dei tempi e degli adempimenti indicati nel cronogramma del progetto preliminare;
- h) illustra il piano economico e finanziario definitivo, a maggiore definizione di quello redatto in sede di progetto preliminare.

3. Relazioni geologica, geotecnica, sedimentologica, idrologica, idraulica, sismica.

La relazione geologica comprende l'inquadramento geologico dei luoghi sulla base delle conoscenze della geologia regionale, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, anche sulla base di appositi sondaggi.

La relazione geotecnica definisce, sulla base delle indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione delle opere. La medesima relazione illustra i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto delle opere con il terreno (portanza e cedimenti del sedime).

La relazione sedimentologica definisce le caratteristiche granulometriche del materiale costituente il segmento di litorale entro il quale è inserita l'opera (nel caso di coste basse).

Le relazioni idrologica e idraulica comprendono, a seconda dei casi, lo studio delle acque sotterranee e delle acque superficiali e meteoriche.

La relazione sismica è redatta solo in presenza di una classificazione sismica del sito oggetto di intervento (di ciò se ne dovrà tenere conto, a norma di legge, nello sviluppo dei calcoli strutturali).

4. Relazione idraulico-marittima e studi su modello.

La relazione idraulico-marittima è il risultato di un opportuno approfondimento degli aspetti e delle problematiche tecniche già affrontate in sede di progettazione preliminare, giustificando l'utilizzo di una aggiornata modellistica (matematica e/o fisica) del settore.

Ciò a garanzia della piena fattibilità tecnica del proposto intervento e a salvaguardia del bene demaniale marittimo interessato dalle opere.

La relazione è strutturata in un testo base e in studi di settore allegati, secondo un'articolazione formalmente riconducibile a quella dello studio idraulico-marittimo preliminare:

inquadramento geografico del paraggio;
individuazione del settore di traversia principale e di quello secondario, se esistente;
fatches geografici ed efficaci;
fonti di dati meteomarini a disposizione;
regime anemologico locale;
clima del moto ondoso al largo, con individuazione del vettore risultante associato al flusso di energia del moto ondoso;
statistica degli eventi estremi al largo, per settori di provenienza del moto ondoso;
rifrazione del moto ondoso, con l'ausilio di apposita aggiornata modellistica matematica;
studio delle variazioni del livello medio mare; determinazione del livello mare di progetto per il dimensionamento delle opere foranee;
individuazione delle altezze d'onda di progetto in corrispondenza delle opere foranee e della imboccatura portuale (correlate a un determinato tempo di ritorno T_r);
studio del regime della dinamica litoranea locale (trasversale e longitudinale) in assenza e in presenza della progettata opera, con l'ausilio di apposita modellistica matematica per la predizione dell'evoluzione temporale della costa interessata dall'opera. Ricerca storica sull'evoluzione del litorale e sugli apporti solidi fluviali. Studio sugli eventuali fenomeni di insabbiamento della imboccatura portuale, con modellistica fisica e/o matematica.
Individuazione degli eventuali provvedimenti mitigatori e loro dimensionamento;
studio della agitazione interna portuale (propagazione delle onde corte e delle onde lunghe), con l'ausilio di appositi modelli matematici. Verifica della sicurezza degli ormeggi;
studio sulla agibilità dell'imboccatura portuale e degli specchi acquei interni ai fini della navigazione; con l'eventuale uso di modelli matematici. Il ricorso a questo studio è strettamente necessario qualora il porto o approdo turistico ospiti imbarcazioni di rilevanti dimensioni in relazione alle locali condizioni meteomarine e alla geometria dell'imboccatura e degli specchi acquei interni;
studio su modello matematico sulla qualità delle acque interne portuali, con individuazione degli eventuali provvedimenti mitigatori e loro dimensionamento.

5. Studio di impatto ambientale o studio di inserimento ambientale e paesaggistico.

Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia, è predisposto dall'aspirante concessionario contestualmente al progetto definitivo sulla base dell'integrazione e della reciproca utilizzazione dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto e delle analisi sull'impatto ambientale. Lo studio è così articolato (ex allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996):

1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:

una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;
una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;
le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti;

2) Illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente;

3) Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori;

4) Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente:

dovuti all'esistenza del progetto;

dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, e la menzione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente;

5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente;

6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti;

7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella raccolta dei dati richiesti.

Lo studio di inserimento ambientale e paesaggistico è redatto con la caratterizzazione ed il dettaglio adeguati all'importanza e allo sviluppo del progetto definitivo a maggiore definizione di quello redatto in sede di progetto preliminare. Nel documento sono analizzate le misure atte a ridurre o compensare gli effetti delle opere sull'ambiente e sulla salute umana, avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dalle opere in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie alla esecuzione dei lavori, all'esistenza dei vincoli che insistono sulle aree interessate.

6. Elaborati grafici.

Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche delle opere, le superfici e i volumi da realizzare. Essi individuano il tipo di fondazione delle opere e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera.

Per le opere marittime interne ed esterne occorre redigere nelle opportune scale, i seguenti elaborati grafici, ad integrazione/sostituzione di quelli già presentati in sede di progetto preliminare:

corografia del paraggio. Indicazione dei settori di traversia;

planimetria stato di fatto, con l'indicazione delle quote topografiche e batimetriche attuali, risultanti da recenti documentate campagne;

planimetria d'insieme dell'intervento, con indicazione delle quote topografiche e batimetriche di progetto e dell'area richiesta in concessione;

planimetria di riferimento delle sezioni tipo;

sezioni tipo opere foranee - particolari;

sezioni tipo opere interne - particolari;

arredi portuali;

planimetria di riferimento delle sezioni di computo;

sezioni di computo opere foranee;

sezioni di computo opere interne;

planimetria dei posti barca (individuazione della flotta tipo) e dei parcheggi auto;

planimetrie d'insieme delle sistemazioni a terra. Planovolumetrici. Prospetti d'insieme;

planimetria con zonizzazione delle funzioni;

accessibilità portuale (definizione puntuale della viabilità interna ed esterna; navigabilità, con indicazione delle rotte di ingresso e delle evoluzioni interne);

stralcio dello strumento di pianificazione paesistico-territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicata la localizzazione delle opere;
stralcio di altri eventuali piani territoriali, sia a carattere generale che settoriale, già presentati in sede di progetto preliminare.

Per i principali edifici e per gli impianti tecnologici occorre redigere, nelle adeguate scale, i seguenti elaborati grafici:

- a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata dalle opere;
- b) planimetria d'insieme, comprendente il piano quotato con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata; delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti;
- c) planimetria, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'opera, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica che la compongono. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'opera, vanno riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
- d) le piante dei vari livelli nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche, con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche vanno riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante vanno indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
- e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche, per ciascun corpo di fabbrica nella scala prescritta da normative specifiche con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e dell'altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'opera, lungo le sezioni stesse. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
- f) tutti i prospetti dell'opera, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche, completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Qualora l'edificio sia adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
- g) elaborati grafici, nella diversa scala prescritta da normative specifiche, atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni, con l'indicazione delle dimensioni previste dei singoli elementi in modo da poterne determinare il costo relativo;
- h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti interni;
- i) planimetrie e sezioni, in cui siano riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idoneo graficismo, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

7. Dimensionamento delle strutture e degli impianti.

I calcoli delle strutture (verifiche idrauliche, geotecniche e statiche delle opere marittime esterne ed interne; verifiche geotecniche e statiche dei principali edifici; dimensionamento degli arredi portuali, tra i quali bitte, parabordi, pavimentazioni e torri-faro) devono consentirne il dimensionamento ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze sia dal punto di vista tecnico che economico.

I calcoli degli impianti, al fine di una idonea valutazione economica, devono consentire il dimensionamento e l'individuazione delle caratteristiche delle reti e delle apparecchiature principali, nonché la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.

8. Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici.

Il disciplinare descrittivo allegato al progetto precisa, secondo quanto prescritto in materia di specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali che l'opera deve garantire. È opportuno riferirsi, per quanto possibile, alle norme contenute nel Capitolato speciale tipo per opere marittime in uso presso il Ministero dei lavori pubblici, con particolare riferimento a quelle relative ai requisiti di qualità dei materiali e alle modalità di esecuzione dei lavori.

Il disciplinare contiene la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'opera e dei materiali necessari per integrare le indicazioni degli elaborati grafici.

Il documento, altresì, deve fare esplicito riferimento alle disposizioni normative vigenti rivolte a garantire la durabilità delle costruzioni nell'assegnato periodo di vita tecnica. Ciò alla luce dell'ambiente fortemente aggressivo nel quale sono inserite le opere marittime.

9. Stima dei lavori.

La stima dei lavori consiste nel computo metrico estimativo, redatto, con l'opportuna definizione, applicando alle quantità delle voci delle varie categorie di lavoro i prezzi unitari dedotti da prezzari dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche in vigore nella zona in cui i lavori sono localizzati o, in difetto, in vigore in zone contermini, con chiari riferimenti agli elaborati grafici del progetto definitivo.

Per eventuali voci mancanti si provvede attraverso l'elaborazione di regolari analisi, dedotte applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti (necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce) i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio (con le opportune eventuali maggiorazioni) ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato.

Il computo metrico estimativo costituisce una verifica, nello sviluppo della progettazione:

- a) della rispondenza degli elaborati grafici alle varie categorie di lavoro;
- b) del rispetto dei parametri dimensionali definiti dal progetto preliminare;
- c) dei requisiti dei materiali e componenti impiegati;
- d) dei livelli economici prestabiliti in funzione del livello qualitativo programmato.

Il risultato della stima dei lavori confluisce in un quadro economico riassuntivo.

10. Piano economico-finanziario definitivo.

Il piano economico-finanziario definitivo esplicita puntualmente i contenuti già sommariamente esposti in sede di progettazione preliminare. Il documento deve propedeuticamente fornire tutti gli elementi conoscitivi utili per la successiva determinazione della durata della concessione pluriennale (in sede di stipula dell'atto formale).

11. Piano di monitoraggio e manutenzione.

Il piano costituisce parte integrante del progetto definitivo ed è opportunamente coordinato con lo studio di impatto ambientale ovvero con lo studio di inserimento ambientale e paesaggistico. Ha per oggetto la definizione delle modalità operative e dei tempi per l'effettuazione del monitoraggio e della manutenzione programmata delle opere civili e degli impianti tecnologici realizzati durante il richiesto periodo di concessione.

Il fine è quello di garantire nel tempo una inalterata funzionalità e sicurezza dell'infrastruttura nel suo complesso e nei suoi elementi costitutivi, nel rispetto dell'ambiente.

Speciale attenzione è rivolta al monitoraggio delle principali componenti ambientali con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- qualità dello specchio acqueo interessato dalla infrastruttura;
- qualità dell'aria;
- evoluzione dinamica del segmento costiero influenzato dalla infrastruttura;

eventuali processi di sedimentazione in corrispondenza dell'imboccatura portuale.

La manutenzione programmata, pertanto, garantisce gli opportuni interventi di riequilibrio, anche in relazione agli aspetti sopra riportati.

Il piano, inoltre, determina:

i preventivati costi per tutte le precitate attività di monitoraggio e manutenzione, effettuate a cura ed esclusivo onere del concessionario;

la tempistica per la produzione di periodici rapporti riportanti i risultati delle attività di monitoraggio e manutenzione, da sottoporre all'attenzione dell'Autorità concedente.

I rapporti introducono, altresì, il confronto tra i dati rilevati dal monitoraggio e quelli scaturiti dalla modellistica appositamente sviluppata in fase progettuale. Ciò al fine di individuare, nei rapporti stessi, l'eventuale necessità di una ricalibrazione di parti del piano e/o di urgenti interventi di manutenzione non programmata, da realizzarsi a cura ed onere del concessionario, con il preventivo assenso dell'Autorità concedente.

E' facoltà dell'Autorità concedente:

esercitare sul concessionario un controllo ispettivo per la verifica dell'attuazione del piano e della significatività dei risultati contenuti nei rapporti periodici;

ordinare a cura e spese del concessionario, qualora non già promosse dallo stesso, le eventuali necessarie ricalibrature del piano (da sottoporre a successiva approvazione dell'Autorità concedente) e/o gli interventi urgenti di manutenzione non programmata.